

23 DIC 2016
7423
Prot. N.

COMUNE DI PARTINICO
UFFICIO PROTOCOLLO
19 DIC 2016
Prot. N. 18009

3

COPIA x U

Al Presidente del Consiglio del Comune di Partinico

Al Sindaco del Comune di Partinico

Al Responsabile Settore Tecnico del Comune di Partinico

OGGETTO: Osservazioni alla deliberazione CC n. 44 del 15 settembre 2016 pubblicata all'albo pretorio in data 12 ottobre 2016, adottata ai sensi dell'art. 3 della l.r. 71/78, avente ad oggetto : *Variante urbanistica ordinaria e specifica da zona E.1 (per usi agricoli) a zona D1.1 e zona E-1.1.oltre viabilità di servizio limitatamente all'ambito di intervento "Bosco" ricadente in catasto al foglio di mappa 106 e 98 diverse particelle".*

Il Meetup Balestrate attivisti a 5 stelle del Comune di Balestrate con sede in Via Libertà 28, c.a.p. 90041, Balestrate, relativamente alla delibera di cui all'oggetto esprime sentite perplessità e promuove la tutela e la riqualificazione del territorio in tutte le sue forme. Il sospetto diffuso tra i comuni limitrofi è che l'area di oltre mq 163.000, convertita da agricola a D1.1 per industrie insalubri in contrada Bosco con variante urbanistica adottata dal CC, possa servire non solo per delocalizzare la distilleria Bertolino, ma per installare un impianto a biomassa convertibile in uno dei sei termovalorizzatori, secondo quanto previsto dal piano regionale sui rifiuti. Tale scelta appare inopportuna quanto incongruente, disastrosa quanto inadeguata per una vera riqualificazione del nostro territorio con pesante impatto sull'economia e la salute pubblica dei paesi che insistono sul Golfo di Castellammare. Pertanto, si espongono le seguenti N° 8 osservazioni:

- 1) La variante adottata presenta evidenti incongruenze sul piano legale. Il presupposto, non accertato, che " *la Z.T.O. D1 oltre ad essere insufficiente vedrebbe disattese le aspettative di altre iniziative ai fini industriali della Piccola e Media Impresa presente nel territorio*" viene smentito dallo stato di attuazione della zona D1 del PRG dove si evidenzia ampia disponibilità di aree libere al suo interno. Ciò contrasta, secondo costante giurisprudenza, con l' art. 5 del DPR 447/98, secondo cui in caso di variante urbanistica per insediamenti produttivi la insufficienza delle aree di PRG "deve essere accertata in modo oggettivo e rigoroso , laddove per insufficienza deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua in ordine all'insediamento da realizzare. Il concetto di sufficienza o insufficienza delle aree esistenti va verificato in relazione al progetto presentato, in relazione al quale esiste un margine di flessibilità e adattabilità di quest'ultimo, per inserirlo nel contesto risultante dallo strumento urbanistico, fermo restando che il parametro di riferimento è costituito dallo strumento vigente, il quale non può essere esso oggetto di modifiche per adeguarlo alle esigenze del proponente" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nr. 3593/2007, cit.). (il Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 27; id., sez. IV, 15 luglio 2011, nr. 4308; id., 25 giugno 2007, nr. 3593; id., 3 marzo 2006, nr. 1038). Pertanto, la



variante adottata, riferita al progetto di massima quale parte integrante, sarebbe possibile se limitata soltanto ad alcuni parametri urbanistici, quale altezza, densità territoriale, etc. nei limiti strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto, escludendo ogni ulteriore ampliamento della zona D1 già ingiustificato vista la disponibilità di aree libere.

- 2) La variante arreca danni all'agricoltura e pregiudica le numerose attività imprenditoriali di tipo turistico-ricettivo. La individuazione nel PRG delle ZTO D1 ha comportato l'abbandono di buona parte dei terreni agricoli precedentemente coltivati da parte dei proprietari, data l'impossibilità da parte degli stessi di poter dichiarare tali produzioni e di poter vendere i prodotti ottenuti in un'area non più agricola. L'Unione Europea, che finanzia i produttori con incentivi alla coltivazione e produzione dei terreni con ZTO "E", non ha più concesso su questi terreni contributi e nemmeno autorizzato estirpazione e reimpianti di nuove colture (uliveto e vigneto). La variante pregiudicherebbe altro territorio sottraendolo ad attività economiche sane, già poste in essere da decenni. Infatti, molti casali storici e molti bagli sorti nel quattrocento nella piana di Partinico, immersi nell'antica Selva Parthenia, sono stati restaurati e trasformati in eleganti strutture ricettive; molte aziende agricole hanno convertito le loro colture verso il biologico e prodotti di qualità, facendo da contraltare allo sviluppo turistico dei comuni costieri: Balestrate, Trappeto, Terrasini. Sono nate e cresciute molte realtà economiche con indotti occupazionali considerevoli. La bellezza di questo territorio è ormai nota a diversi popoli che sistematicamente occupano le strutture ricettive della zona per fare un turismo non solo artistico, ma anche gastronomico e naturalistico. Le scuole alberghiere, infine, formano giovani professionisti capaci di fornire servizi di qualità nei locali ricettivi sempre più numerosi. La ormai stabile rete di attività imprenditoriali turistico-ricettive non può subire danni da scelte scellerate e politicamente discutibili.

- 3) La variante pregiudica la salubrità dell'ambiente e la salute pubblica. Numerosi studi condotti negli ultimi decenni hanno dimostrato la precarietà degli equilibri floro-faunistici attraversati dal fiume Jato. In particolare, un'analisi condotta da ARPAT nel 2014, "Analisi delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici della nuova rete di monitoraggio - Il Bacino del Fiume Jato", rivela che *"considerate le analisi degli impatti che interessano diffusamente tutta la superficie del Bacino di tutti i corpi idrici significativi individuati nel bacino (3 fiumi e l'invaso Poma) sono da classificare come "a Rischio (aR)...".* Il fiume Jato risulta essere già da molti anni bersaglio e via di sfogo di attività di natura antropiche (impianto depurazione Comuni di San Giuseppe Jato, San Cipirello, Grisi; impianti depurazioni cantine viticole e oleifici). L'istallazione di industrie insalubri in quell'area comporterebbe un aggravio al già rilevato stato di rischio del torrente con evidente



impatto sulla salute pubblica. Infatti, il territorio di Balestrate è servito dalla rete idrica del consorzio Jato grazie alla quale l'attività agricola ha potuto intensificarsi e, allo stato attuale, l'intera comunità balestratese è servita da acque che provengono dal potabilizzatore.

Alle molteplici e legittime proteste della cittadinanza verso i responsabili del servizio idrico, si aggiungerebbero richieste di interventi da parte di organi competenti per la tutela della salute pubblica.

- 4) L'estensione dell'area oggetto di variante risulta sovradimensionata rispetto all'impianto da realizzare. Secondo i dati riportati nel progetto di massima, il nuovo stabilimento prevede una superficie coperta di mq. 11.291 ed un volume mc. 105.232,00 : a cui corrispondono, nel rispetto dei parametri di densità territoriale ($Dt= mc/mq$ 1,00) e fondiaria ($Df=mc/mq=1,5$) della zona D1 del PRG, un lotto edificabile di mq. 70.154 in un'area omogenea estesa per mq. 105.232 comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (quest'ultima riducibile in relazione alla esistenza e monetizzazione delle aree urbanizzazione secondaria all'interno della zona D1). La variante urbanistica adottata, invece, prevede l'ampliamento della zona D.1 del PRG su area agricola per mq. 154.159: con un surplus ingiustificato di oltre mq. 50.000,00. Perciò in palese violazione di Legge.

- 5) La variante urbanistica è adottata in elusione totale della procedura semplificata del SUAP, in violazione delle norme di settore (DPR447/1998, 133/2008, 160/2010 e L.r.10/2000 art.37 e L.r.5/2011) -Il progetto di massima del nuovo impianto, presentato in attuazione dell'art. 1 del protocollo d'intesa, trasmesso al Consiglio comunale per l'approvazione, privo di titoli di proprietà, di qualsiasi istruttoria tecnica e dei pareri prescritti, ha conseguito una semplice ed irrituale *presa d'atto* (anziché l'approvazione prescritta nel protocollo) con deliberazione CC. N. 38 del 22.04.2013, che viene citata quale presupposto della delibera CC di adozione della variante urbanistica in oggetto. Invero, la procedura fin qui adottata contrasta del tutto con il DPR 447/98 che rende obbligatoria la procedura del SUAP per il progetto di delocalizzazione di attività produttive (art. 2bis e art.5; DPR 160/2000 art.8.1; L.r.10/2000 art. 37 u.c.), attraverso cui il progetto in variante avrebbe dovuto avere acquisito tutti i pareri necessari, compreso quello dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente in conferenza di servizio in seduta pubblica per consentire l'intervento dei soggetti portatori di interessi; e, qualora l'esito della conferenza di servizi avesse comportato la variazione dello strumento urbanistico, sulla proposta di variante si sarebbe dovuto pronunciare definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.1150, (art. 5 DPR 447/98 ed art.37.6 L.r. 10/2000); ed in caso di approvazione del



consiglio comunale, sarebbe stato rilasciato il permesso di costruire (ex art.15 del DPR 380/2001) contenente, anche, le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste in progetto (art. 2 del DPR 447/98,art. 16 del DPR 380/2001). Una procedura di semplificazione e di trasparenza, obbligatoria per legge, che avrebbe dovuto essere nell'interesse di tutti.

6) Colpevole ritardo revisione del PRG. Il PRG vigente, redatto negli anni '90 per riscontrare le esigenze di sviluppo della collettività e vigente dal 2001, da oltre 11 anni attende la sua revisione per avvenuta scadenza dei vincoli quinquennali. Inoltre, le esigenze di delocalizzazione della distilleria Bertolino, emerse già dal 2010, avrebbero dovuto da tempo indurre alla sua revisione per soluzioni più ponderate. Il Comune, colpevolmente in ritardo nei tempi di revisione del PRG, commissariato dalla Regione siciliana nel 2011, non può effettuare varianti urbanistiche così pesanti, prescindendo da tale revisione.

7) La variante si assume derivi da protocollo di intesa per la delocalizzazione in deroga al PRG senza alcuna valenza attuativa. Il protocollo d'intesa è un accordo asimmetrico che impegna incondizionatamente il Comune: a) ad approvare il progetto del nuovo impianto "nel fondo che sarà specificato in relazione alle possibili acquisizioni, anche in variante al PRG"; b) a promettere la "collaborazione fattiva (...),nelle sue varie fasi di delocalizzazione"; c) a dare garanzie "in merito alla sufficienza degli spazi al servizio del nuovo stabilimento, all'accesso al sistema viario di comunicazione, alle risorse idriche indispensabili nei processi di distillazione, nonché un beneficio compensativo nel riqualificare l'attuale sito, del sacrificio economico da sostenere per la delocalizzazione dell'attuale impianto"; e) ad assumere esplicito impegno a trasformare la destinazione d'uso dell'area di sedime dell'impianto esistente, esteso 7 ettari, da D2 per attività industriali innocue, ad uso residenziale, direzionale e commerciale con indice territoriale pari alle zone circostanti e comunque non inferiore a mc. 1,5/mq.; nonostante la delocalizzazione industriale sia una necessità della stessa ditta, esplicitamente dichiarata, per implementare e diversificare le sue attività produttive per la produzione di alcol per bioetanolo , di energia elettrica e termica, "fermo restando il mantenimento delle produzioni tradizionali come l'alcole per l'industria alimentare che oggi si sviluppa nell'attuale insediamento". Necessità esplicitate nel protocollo d'intesa e ribadite nella relazione annessa al progetto di massima del nuovo stabilimento presentato al Comune e deliberato dal Consiglio Comunale, dove si legge: "...la partire dal 1990 si è verificato un cambiamento della politica comunitaria che ha comportato, tra l'altro , l'introduzione di nuove norme e direttive in materia di distillazione agevolata, queste decisioni hanno disincentivato la distillazione di alcuni substrati spingendo i produttori di alcool alla

diversificazione delle materie prime lavorate ed alla valorizzazione di altri sottoprodotti. Allo stesso tempo le problematiche ambientali ed energetiche sono diventate via via più pressanti e stringenti promuovendo una miglior integrazione ambientale delle aziende. Nell'ambito di questa situazione, si è attivata un'indagine per valutare la delocalizzazione della distilleria. Lo stabilimento è inoltre situato in un'area ristretta ed a ridosso di centri urbani. La delocalizzazione rappresenta così una soluzione radicale ai problemi energetici, ambientali e logistici dell'Azienda." Infatti, le nuove attività di riconversione industriale non avrebbero potuto ottenere le concessioni edilizie nell'attuale sito, per difformità di destinazione d'uso. Dunque la delocalizzazione è necessità della Distilleria Bertolino tanto quanto è interesse della collettività che da decenni lotta contro il suo inquinamento. Perciò esso rappresenta un patto scellerato che elargisce favori all'industria in danno dei cittadini con clausole contro legge invalidanti del patto stesso; concepito come utile strumento di distrazione di massa, specchio per le allodole che, se attuato realizzerebbe ingenti speculazioni economiche, ma che però non ha retto, finora, alla sua applicazione pratica (vedasi presa d'atto del progetto di massima anziché approvazione del CC; modalità e tempistica delle redazioni ed approvazione delle varianti).

- 8) La variante adottata danneggia l'economia del Comune di Balestrate e dei paesi del golfo di Castellammare. La bellezza naturalistica del Golfo di Castellammare ha indotto i Comuni che ivi insistono a fare scelte economiche strategiche, proiettando interessi pubblici e privati verso la promozione dell'industria turistica. Grazie a tali scelte, gli investimenti economici degli ultimi decenni sono stati orientati verso una promozione olistica del territorio con un indotto di tutto rispetto che va dalla promozione della gastronomia locale alla costruzione di strutture ricettive (B&B, alberghi, case vacanze), alla promozione di pacchetti turistici, alla edificazione del "bello" come strumento di attrazione. Questa immane opera di crescita culturale e sociale non può essere arrestata dalla miopia di una politica autoreferenziale che non sa immaginare scenari di sviluppo veri e salubri e non è in grado di cogliere la naturale vocazione dei territori. Non è consentito alla politica di intaccare la qualità della vita di intere comunità.

PARTINICO 19/12/2016

Il Meetup Balestrate Attivisti a 5 Stelle

VIA LIBERTÀ', 28 90041 BALESTRATE (PA)





22 DIC 2016

COMUNE DI PARTINICO
UFFICIO T.A.P.

18031

Al Presidente del Consiglio Di Partinico
Al Sindaco di Partinico

Prot. N. 7373

(14)

→ Al Responsabile Settore Tecnico del Comune di Partinico
epc Assessorato Territorio e Ambiente Palermo

OGGETTO: Osservazioni alla deliberazione CC n. 44 del 15 settembre 2016 pubblicata all'albo pretorio in data 12 ottobre 2016, adottata ai sensi dell'art. 3 della l.r. 71/78, avente ad oggetto : Variante urbanistica ordinaria e specifica da zona E.1 (per usi agricoli) a zona D1.1 e zona E-1.1.oltre viabilità di servizio limitatamente all'ambito di intervento "Bosco" ricadente in catasto al foglio di mappa 106 e 98 diverse particelle". *Invito e diffida ad adempire*

I proprietari dei terreni siti in Partinico c.da Bosco foglio 98 particelle varie in ordine alla delibera CC n.44 del 15 settembre 2016 pubblicata all'albo pretorio in data 12 ottobre 2016, adottata ai sensi dell'art. 3 della l.r. 71/78, avente ad oggetto : Variante urbanistica ordinaria e specifica da zona E.1 (per usi agricoli) a zona D1.1 e zona E-1.1.oltre viabilità di servizio limitatamente all'ambito di intervento "Bosco" ricadente in catasto al foglio di mappa 106 e 98 diverse particelle", fanno presente che la variante urbanistica per la delocalizzazione della distelleria Bertolino è stata adottata sul presupposto che la Z.T.O. D1 è insufficiente ad accogliere la distilleria . Tale presupposto viene smentito dalla Tav.U.3 allegata alla variante stessa, che rappresenta lo stato attuale della zona D1 del PRG con presenza di ampia disponibilità di aree libere al suo interno, pertanto esso è privo di presupposti legali e di fondate motivazioni. Con la presente si diffida l'Amministrazione Comunale e si invitano le Autorità a cui essa è indirizzata ad annullare la delibera n.44 del 15/09/2016 per violazione di legge, in difetto si adiranno le autorità giudiziarie . L'area necessaria per la delocalizzazione è attualmente reperibile nell'attuale zona D1.1 del PRG la variante invece amplierebbe la zona D1.1 trasformando una zona agricola vicina ad essa, di proprietà della Ditta Bertolino, a zona D1.1 e ciò in violazione di legge dato che nel PRG la zona D1.1 è stata individuata nel rispetto dei parametri di densità territoriale e fondiaria . non può essere ampliata con un surplus di cortesia pari a mq.50.000. Noi proprietari della zona sopra descritta abbiamo da decenni danni economici enormi, i terreni prima agricoli coltivati a vigneto, seminativo, orto frutta sono rimasti incolti, per legge non possiamo impiantare alcun tipo di coltura agricola che sarebbe abusiva data l'area non più agricola. L'Unione Europea, che sin dagli anni '90, finanzia i produttori con incentivi alla coltivazione e produzione dei terreni con ZTO "E", non ha più concesso su questi terreni contributi e nemmeno autorizzato estirpazione e reimpianti di nuove colture (uliveto e vigneto). Ulteriore aggravio per noi proprietari dei terreni (che di fatto sono incolti e non produttivi di alcun reddito) sopra descritti è l'onere contributivo paghiamo per i terreni descritti l'IMU al Comune di Partinico come zona D1.1 e cioè a € 18,00 mq circa che con deliberazione di Giunta n.155 del 05-ottobre-2016 è sta aumentata a €25,00mq. Nella deliberazione n.155 si legge che il nuovo provvedimento di determinazione dell'IMU scaturisce "da generiche indagini di mercato e da informazioni attinte da sicura fonte per recenti contratti di compravendita" Noi diciamo "Quali?"

L'Amministrazione comunale ha concesso e concede licenze per la realizzazione di industrie per attività insalubri in terreni agricoli di proprietà dei soggetti richiedenti con varianti varie ed ora l'altra beffa la delocalizzazione della distilleria Bertolino con la variante a zona D1.1 del terreno agricolo di proprietà della ditta stessa. Egregio Signor Sindaco siamo stati da decenni oberati da tasse (IMU), abbiamo i terreni incolti, non abbiamo realizzato alcun guadagno e chiediamo che le aziende che svolgono attività insalubri da realizzarsi nella zona D.1 e soprattutto la Distilleria Bertolino sorgano nella zona individuata dal PRG e a tale destinata. Con la presente chiediamo l'annullamento della delibera CC n.44 del 15 settembre 2016, la delocalizzazione avvenga nelle aree dal PRG destinate: Part. 14 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (recepto in Sicilia con l.r. 16 di 10/08/2016) prevede che "il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale (...). La deroga del permesso di costruire (...) può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi...". Il Consiglio di Stato con sentenza aprile 2014, n. 1902, ha precisato che il criterio interpretativo del permesso di costruire in deroga è quello di carattere restrittivo (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 luglio 2011 n. 4234), in considerazione del fatto che le deroghe agli strumenti urbanistici si pongono come elementi dissonanti rispetto all'armonia ricercata nel concetto stesso di pianificazione e restano legittime fin quando non incidono su destinazioni di zona che attingono all'impostazione stessa del piano regolatore generale e ne costituiscono le norme direttrici.

Se le nostre osservazioni non dovessero avere buon fine adiremo le vie giudiziarie in quanto sono stati lesi i nostri legittimi diritti ma anche i diritti di tutti i cittadini di Partinico con la violazione del piano regolatore.

Partinico 19/12/2016

I proprietari

Beie Aze Azees: Via Breddi, 21

Viola Vito Vie Michone n° 80
Partinico

Joseph Vindemys
Partinico

Yanis Catherine 11

Benvenuto Mangano
Via S. Maria di Partinico

Antonio Falsetta


Via Rosso 19 Partinico

Carlyste Marie Medolana

Via S. Stefano 19 Partinico

Mario Rosolio Russo Partinico





5

G. GORT. LA FRARCO

COPIA x me


[Signature]

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Responsabile del Settore Urbanistica SUAP e Sportello Europa

e p.c. All'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente



Oggetto: Osservazione alla Variante al Regolamento Urbanistico, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 15 aprile 2016

Il circolo Peppino Impastato del Partito della Rifondazione Comunista con sede in Partinico, via Venezia SNC, il cui direttivo sottoscrive in calce,

➤ presa visione della Variante al Regolamento Urbanistico, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 15 aprile 2016, avente ad oggetto "Variante urbanistica ordinaria e specifica da zona E.1 (per usi agricoli) a zona D.1.1. e zona E.1.1. oltre viabilità di servizio limitatamente all'ambito di intervento "Bosco" ricadente in catasto al foglio di mappa 106 e 98 diverse particelle";

PRODUCE

propria osservazione alla suddetta variante.

PREMESSA


Le concessioni del Comune ad una industria dalla storia pesante di inquinamento e molestie

La distilleria Bertolino s.p.a., con sede in Partinico, viale dei Platani 101, industria insalubre di prima classe, a seguito di ampliamenti iniziati a partire dagli anni '80, si è sviluppata su un'estensione di oltre sette ettari all'interno del perimetro urbano, attraverso concessioni e sanatorie definite già nel 1994 dall'ARTA "Illegittime"¹ e, dunque, da revocare.

Quella della distilleria Bertolino è una storia di inquinamento e di molestie nei confronti del territorio e dei cittadini di Partinico. Solo a titolo esemplificativo, ricordiamo che:

1) la ditta ha lavorato senza impianto di depurazione fino al giugno del 1993, quando poi è stata bloccata e costretta a realizzare un impianto di depurazione;

¹ Note Assessorato Regionale Territorio Ambiente del 5/4/1994 e del 29/11/1994



In assenza di tale progetto definitivo, oltre a non conoscere le reali intenzioni della ditta in merito al nuovo insediamento in c/da Bosco Falconeria, non si può oggettivamente constatare l'insufficienza della zona D1 prevista nel PRG.

Inoltre, considerando che l'attuale zona D1 è stata predisposta nel PRG proprio in vista della delocalizzazione della distilleria Bertolino fuori dal centro abitato, non si comprende come, trattandosi in linea teorica sempre della delocalizzazione della stessa distilleria Bertolino, secondo quanto sostiene la Giunta comunale, adesso lo stesso luogo non sia più ritenuto idoneo a livello di estensione.

Infine, se anche tale insufficienza dovesse essere accertata (e senza la presentazione di un progetto definitivo rimane impossibile), secondo quanto sostenuto dalla normativa vigente dovrà avvenire l'adeguamento del progetto al contesto urbanistico, e non l'adeguamento delle decisioni politiche-amministrative agli interessi del privato, cioè l'adozione da parte del Consiglio comunale di una variante urbanistica nei terreni indicati dalla ditta Bertolino.

2. È un accordo tra pubblico e privato, dove il primo risulta completamente succube delle volontà del secondo.

Il Protocollo di Intesa nasce e si sviluppa secondo un iter a dir poco anomalo.

L'idea di delocalizzare la distilleria Bertolino fuori dal centro abitato era già presente nel programma elettorale presentato nel 2008 durante la prima candidatura del sindaco Lo Biundo, dove troviamo scritto "Propedeutico ed urgente e realisticamente realizzabile nel medio-lungo termine, il risanamento ambientale (coste marine, discariche, terreni, siti inquinanti ecc.) a partire dalla dislocazione e messa norma delle aziende inquinanti presenti a Partinico e sul territorio indicato a partire dalla distilleria Bertolino. Tale ultimo necessario adempimento è un atto di pacificazione generale. Va realizzato di concerto con la proprietà e la cittadinanza e deve essere considerato un modo per riqualificare la vita amministrativa del territorio, attraverso l'azione sinergica di tutte le forze interessate".

Nonostante la chiara intenzione, esplicitata nel programma sottoscritto anche dai candidati al Consiglio comunale, il sindaco Lo Biundo prima di iniziare le procedure per la promessa delocalizzazione aspetta l'atto di indirizzo presentato dai Consiglieri comunali della sua maggioranza e votato dal Consiglio comunale con delibera n.12 del 27/12/2010, che impegnava l'amministrazione comunale ad *"avviare con la titolare dell'industria una seria trattativa affinché nel medio lungo termine la stessa trasferisse l'attività lontana dal centro abitato, in un'area a vocazione prettamente industriale"*.

Passano altri due anni e la deliberazione di Consiglio si traduce in una convenzione di urbanistica consensuale (formula di cui non si discute durante quel Consiglio comunale del 27/12/2010) stipulata tra le parti in data 10/05/2012 ed assunta dalla Giunta con deliberazione n. 122 del 13/06/2012.

L'atto, approvato con emendamenti attraverso la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 13/07/2012 e nuovamente sottoscritto dalle parti in data 09/04/2013, sanciva, prioritariamente, *"l'impegno del Comune ad approvare l'insediamento proposto dalla Ditta nella zona da essa indicata e nel fondo che sarà specificato in relazione alle sue possibili acquisizioni, anche in variante all'attuale previsione di piano regolatore generale"*.

Qui avviene ufficialmente il passaggio dal preminente interesse pubblico alla piena subordinazione all'interesse privato: si evince chiaramente che la ditta Bertolino detterà le regole della delocalizzazione non soltanto in merito al luogo in cui l'azienda dovrà spostarsi (in terreni propri), ma anche secondo le proprie modalità sancite dal Protocollo di Intesa (formalmente modificato dal Consiglio comunale, che in questo modo minimizzava gli effetti e i vincoli catastofici che, viceversa, avrebbe avuto una Convenzione di urbanistica consensuale).



3. Il Protocollo di Intesa e il Progetto di massima chiariscono definitivamente che non si tratta di una delocalizzazione.

Nonostante i proclami dell'Amministrazione Lo Biundo, che sul tema della delocalizzazione ha basato ben due campagne elettorali (nel 2008 e nel 2013) e si accinge a preparare anche la terza (con l'annuncio ufficiale della sua candidatura alle prossime elezioni regionali), già dalla prima pagina del Protocollo di Intesa si evince che in realtà non si tratta di una delocalizzazione ma della costruzione di un nuovo impianto ad opera della ditta Bertolino.

Infatti leggiamo:

“La Distilleria Bertolino spa intende realizzare un impianto industriale per la estrazione di biomasse vegetali di alcole per la produzione di bioetanolo da destinare al mercato dei carburanti veri, nonché per la trasformazione di biomasse vegetali per la produzione di energia termica ed elettrica, mantenendo alcune produzioni tradizionali come alcole per l'industria alimentare”.

Come è noto, la distilleria in tutti i suoi anni di attività non si è mai occupata della trasformazione di biomasse vegetali per la produzione di energia termica ed elettrica, ma solo ed unicamente, appunto, del trattamento delle vinacce ai fini della distillazione. Pertanto, si evince chiaramente che tutte le notizie rese note dall'Amministrazione Lo Biundo sono false e fuorvianti: la distilleria non viene spostata fuori dal centro abitato, ma si procederà alla costruzione di un nuovo impianto in un altro sito.

Inoltre, il progetto di massima presentato dalla ditta ci informa sul metodo di lavorazione con il quale il nuovo impianto funzionerà: la combustione delle biomasse.

Dunque, risulta evidente che la delocalizzazione è soltanto uno slogan elettorale e che, per di più, il nuovo impianto prospetta un'incidenza sull'ambiente e sulla vivibilità del nostro territorio ancora più grave rispetto ai disagi che i cittadini di Partinico hanno già dovuto subire nei lunghissimi anni di attività della distilleria Bertolino, la quale lavora attualmente nella totale assenza di controllo da parte del Comune di Partinico (si veda per esempio il trattamento delle vinacce che viola i parametri imposti dalla legge e dall'Ordinanza Sindacale) e in assenza delle necessarie autorizzazioni all'emissione in atmosfera e allo scarico.

4. Il Protocollo di Intesa tutela chiaramente gli interessi della ditta Bertolino e non quelli dei cittadini di Partinico.

Il Protocollo di Intesa, per come formulato, mostra un evidente disequilibrio tra le parti. Infatti, abbiamo da un lato un'Amministrazione comunale completamente succube delle esigenze della ditta privata, la quale riesce tranquillamente ad imporre al pubblico il proprio volere, espresso chiaramente già dall'incipit del Protocollo di Intesa:

“La Distilleria Bertolino spa [...] dichiara la propria disponibilità alla delocalizzazione [...] a condizione che ciò avvenga in un sito ove sia garantita la sufficienza degli spazi a servizio del nuovo stabilimento, l'accesso al sistema viario di comunicazione, la risorsa idrica indispensabile ai processi di distillazione, un costo delle aree da destinare all'insediamento compatibile con l'equilibrio finanziario dell'investimento, nonché a condizione che ottenga un beneficio complessivo del sacrificio economico da sostenere per la delocalizzazione dell'attuale impianto, ed infine che ottenga dagli istituti pubblici e/o privati preposti un finanziamento per realizzare l'investimento”.

Per il (presunto) “sacrificio” della delocalizzazione la ditta vuole essere ripagata e gli articoli del Protocollo di Intesa sembrano nascere proprio per questo scopo.

Con il solo obbligo di presentare entro 60 gg dall'approvazione del Protocollo di Intesa il progetto di massima (termini ampiamente superati), la ditta ottiene in cambio:

la variante in c/da Bosco Falconeria, precisamente “*ove la Distilleria Bertolino spa intende allocare il proprio progetto industriale*”;

l'autorizzazione alla fornitura di acqua al nuovo impianto industriale "nella misura non inferiore a 30 litri al secondo per un periodo non inferiore a 30 anni"; la trasformazione dell'attuale sito di Viale dei Platani, zona D2, di 70.000 mq circa, in zona di espansione residenziale del centro abitato, di cui dovrà presentare relativo progetto di sviluppo solo dopo aver ottenuto la variante; il provvedimento unico di autorizzazione e tutti gli atti di competenza del Comune, che lo stesso si obbliga a rilasciare già in questa fase preliminare (in assenza dei progetti definitivi!); che l'attuale distilleria interrompa la propria produzione industriale e venga dismessa solo entro 30 gg dopo l'attivazione del nuovo impianto; tutte le agevolazioni possibili e immaginabili in merito ai canoni per l'occupazione del suolo pubblico.

L'apice del Protocollo si raggiunge con l'Art. 15 che merita di essere menzionato singolarmente.

5. L'art. 15 del Protocollo di Intesa rappresenta l'apice della sottomissione del pubblico di fronte al potere del privato.

Nel Protocollo di Intesa, art. 15, leggiamo:

"Né il Comune né la Distilleria richiederanno modifiche, ampliamenti o potenziamenti dell'attuale impianto nelle more delle fasi di delocalizzazione concordata con la presente convenzione, salvo il rispetto delle norme imperative in maniera ambientale".

Un patto di non belligeranza che, di fatto, ha premesso alla distilleria Bertolino di agire sempre indisturbata, senza alcun controllo da parte del Comune di Partinico, nonostante le autorizzazioni scadute con il silenzio complice della Giunta comunale e della Regione Sicilia, nonostante il trattamento delle vinacce palesemente fuori norma, nonostante le certificazioni dell'Arpa sulle molestie olfattive che i cittadini di Partinico quotidianamente subiscono da trent'anni, nonostante, infine, le acque inquinate del fiume Nocella.

6. Questo accordo rappresenta unicamente gli interessi della ditta Bertolino contro il superiore interesse pubblico.

Il protocollo d'intesa è un accordo asimmetrico che impegna incondizionatamente il Comune, nonostante la delocalizzazione industriale sia una necessità della stessa ditta, esplicitamente dichiarata, per implementare e diversificare le sue attività produttive, nella relazione annessa al progetto di massima del nuovo stabilimento presentato al Comune e deliberato dal Consiglio Comunale, dove si legge:

"[...] a partire dal 1990 si è verificato un cambiamento della politica comunitaria che ha comportato, tra l'altro, l'introduzione di nuove norme e direttive in materia di distillazione agevolata, queste decisioni hanno disincentivato la distillazione di alcuni substrati spingendo i produttori di alcool alla diversificazione delle materie prime lavorate ed alla valorizzazione di altri sottoprodotti. Allo stesso tempo le problematiche ambientali ed energetiche sono diventate via via più pressanti e stringenti promuovendo una miglior integrazione ambientale delle aziende. Nell'ambito di questa situazione, si è attivata un'indagine per valutare la delocalizzazione della distilleria. Lo stabilimento è inoltre situato in un'area ristretta ed a ridosso di centri urbani. La delocalizzazione rappresenta così una soluzione radicale ai problemi energetici, ambientali e logistici dell'Azienda".

Difatti le nuove attività di riconversione industriale non avrebbero potuto ottenere le concessioni edilizie nell'attuale sito, per diffonibilità di destinazione d'uso. Dunque la delocalizzazione è una necessità della Distilleria Bertolino e rappresenta un patto scellerato che elargisce favori all'industria, con la possibilità di ingenti speculazioni economiche e il pericolo concreto della costruzione di un nuovo ecomostro, sempre targato Bertolino.



7. L'assenza di programmazione della Giunta, evidente in tema di PRG, favorisce la speculazione e gli interessi contingenti di alcuni privati a danno dell'agricoltura, dell'ambiente e dello sviluppo socio-economico e turistico-ricettivo del territorio.

Il PRG vigente, redatto negli anni '90, secondo lo sviluppo e le esigenze del tempo, e vigente dal 2001, da oltre 11 anni attende la sua revisione per avvenuta scadenza dei vincoli quinquennali. In quella fase, in cui era già in discussione lo spostamento della distilleria Bertolino fuori dal centro abitato, venne predisposta la zona D1 in c/da Bosco Falconeria che avrebbe dovuto accogliere l'industria. In quella circostanza però, la ditta Bertolino, all'apice della sua produttività e nonostante i finanziamenti pubblici ai quali avrebbe potuto accedere proprio per la sua delocalizzazione, rifiutò categoricamente di intraprendere tale percorso. In quell'occasione in cui la distillazione delle vinacce era un obbligo di legge a cui gli agricoltori non potevano sottrarsi ed era anche incentivata da contributi finanziari elargiti dalla Comunità Europea, la signora Bertolino non mostrò la stessa "generosità" dimostrata con l'amministrazione Lo Biundo.

Senza far ricorso alle straordinarie capacità persuasive di cui è sicuramente capace il sindaco Lo Biundo, tutto ciò è comprensibile se si pensa che in quella circostanza si trattava realmente di una delocalizzazione e, a parte il riconoscimento economico per la stessa, non sussisteva per la ditta la necessità di pensare una riconversione dell'industria, né la possibilità della speculazione in viale dei Platani che, secondo quanto sancito dall'accordo con l'Amministrazione Lo Biundo, verrà convertita da zona D2 a zona residenziale.

L'attuale Giunta, in carica dal 2008, quindi con il PRG che aveva superato i termini già da 2 anni, e con la chiara intenzione di delocalizzare la distilleria Bertolino fuori dal centro abitato, come esplicitamente dichiarato nel programma elettorale dello stesso anno, avrebbe dovuto da tempo promuovere la revisione del PRG per soluzioni più ponderate. Invece, continua a tergiversare, preferendo effettuare varianti urbanistiche così sconvolgenti e incuranti dello sviluppo socio-economico avvenuto nei lunghi anni passati dalla predisposizione del PRG, nonostante il Comune di Partinico abbia subito per tale motivo il commissariamento da parte della Regione Sicilia nel lontano 2011.

La variante ora adottata, in ulteriore ampliamento (16 ettari) della zona D1 esistente (32 ettari) ancora oggi in massima parte inutilizzata, appare solo irrazionale e dannosa.

Durante questi anni, nell'inerzia della pubblica amministrazione, il territorio partinicese ha autonomamente apportato dei cambiamenti nelle sue dinamiche e nelle sue prospettive economiche e produttive. I partinicesi sono diventati promotori di uno sviluppo economico sostenibile, che ha reso la zona di c/da Bosco Falconeria il fiore all'occhiello di una comunità totalmente abbandonata dalla politica, la quale dimostra con queste azioni scellerate di non conoscere minimamente il territorio che dovrebbe amministrare e di non avere alcuna progettualità in tal senso.

Ingenti sono stati i finanziamenti e i progetti, non solo pubblici ma anche privati, che hanno creduto ed investito nella realizzazione di attività, agricole e turistiche con vocazione prettamente biologica, volte a migliorare il territorio ed incentivarne l'economia.

Il Comune di Partinico, insieme agli organi regionali, ha rilasciato decine di autorizzazioni (concessioni) a ristrutturare immobili storici al fine di trasformarli in attività ricettive e ristorative.

Lo stesso Assessorato all'Agricoltura, di cui l'Amministrazione comunale vanta il pieno sostegno e appoggio con innumerevoli incontri organizzati alla presenza dell'On. Antonello Cracolici, ha finanziato, nelle ultime due programmazioni (POR, PSR), con bandi pubblici, la ristrutturazione dei sud-detti immobili, la diffusione delle colture bio.

Molti casali storici e molti bagli sorti nel quattrocento nella piana di Partinico sono stati restaurati e trasformati in eleganti strutture ricettive; molte aziende agricole hanno convertito le loro colture verso il biologico e prodotti di qualità, facendo da contraltare allo sviluppo turistico dei comuni costieri del Golfo di Castellammare.

Il mancato sviluppo industriale in zona D1, ad oggi in massima parte libera da trasformazioni urbanistiche, testimonia la scarsa vocazione di attività industriali nocive e sancisce definitivamente, se



ancora ce ne fosse il bisogno, che il nostro territorio ha una preminente vocazione agricola e turistica, queste ultime rappresentano le uniche vie attraverso le quali poter garantire uno sviluppo reale e sano.

Tutto ciò deve essere oggetto di studio attento e di una programmazione puntuale, che può concretizzarsi solo nella revisione del PRG, valutando la oggettiva vocazione del territorio e le realtà economiche che vi insistono.

Pertanto, alla luce delle osservazioni sopra esposte che evidenziano l'oggettiva insostenibilità della variante urbanistica adottata, sia sotto il profilo legale sia in merito allo sviluppo economico del territorio, si chiede l'annullamento in autotutela della deliberazione CC. n. 44 del 15/09/2016 con oggetto "*Variante urbanistica ordinaria e specifica da zona E.1 (per usi agricoli) a zona DI.1 e zona E-1.1. oltre viabilità di servizio limitatamente all'ambito di intervento "Bosco" ricadente in catasto al foglio di mappa 106 e 98 diverse particelle*" e degli atti amministrativi ad essa prodromici (Deliberazione CC. N. 12 del 27/12/2010; Deliberazione CC. n.28 del 13/07/2012; Deliberazione CC. n. 38 del 22/04/2013).

8. Gli emendamenti discussi (e bocciati) in Consiglio Comunale confermano, ancora di più, la validità delle osservazioni sopra esposte.

A sostegno di tutte le perplessità finora esplicitate, lo svolgimento della seduta di Consiglio comunale, durante la quale la variante in oggetto è stata approvata, evidenzia la chiara intenzione di favorire l'industria Bertolino che, ricordiamo, ha provocato danni innumerevoli alla comunità partinicese alla quale deve riconoscere ancora i 2 milioni di euro che è stata condannata a pagare in primo grado per il suo inquinamento ambientale.

Ciò risulta palese nella bocciatura, ad opera della maggioranza consiliare che sostiene il sindaco Lo Bundo, dei due emendamenti presentati dall'opposizione che vincolavano la variante urbanistica al rispetto dei seguenti punti:

- "Nell'area oggetto della variante urbanistica è escluso l'insediamento di attività industriali che si occupano di stoccaggio, gestione, trattamento e recupero energetico dei rifiuti solidi urbani, ivi compreso la frazione di organico degli stessi";
- "Escludere nell'area oggetto della variante urbanistica l'insediamento di termovalorizzatori di qualsiasi tipo".

Pertanto, qui si devono ricercare le ragioni che giustificano l'investimento che la ditta vuole affrontare. La carenza della materia prima con la quale la distilleria Bertolino ha finora operato (le vinacce), insieme al blocco dei finanziamenti elargiti dall'Unione Europea e alla fine della "distillazione di crisi", fanno maturare il fondato sospetto che ben altre e più appetibili dal punto di vista economico siano le risorse alle quali vorrà e potrà attingere.

Piccoli accorgimenti tecnici, sfruttando le cicliche emergenze rifiuti che la Regione Sicilia si trova continuamente ad affrontare, renderanno fin troppo facile la realizzazione di un termovalorizzatore/inceneritore nel nostro territorio e già nel termine "biomasse" diversi orientamenti fanno rientrare la frazione organica del rifiuto solido urbano.

Si veda la recente ordinanza firmata dal governatore Rosario Crocetta che prevede la costruzione di alcuni termovalorizzatori in Sicilia, con la predisposizione di un nuovo Piano Rifiuti regionale e l'individuazione di aree industriali disponibili ad accogliere questi impianti in prossimità di discariche dismesse (nel territorio di Partinico se ne trovano ben due a pochi chilometri da c/da Bosco Falconeria, Linate di Valguarnera e Baronia-Provenzano).

Con Osservanza.

MINOLE GIACOMO

PIRANNO SIRIO

COSTANZO SALVATORE

NOTO LEONARDO

EMILIANO PUCCIO

LETO SALVATORE

VALENTINA RITA SPECIATE

ROSARIA BARBARO

LOMBARDO GIADA

RICUPATI GIULIA

COFFENTINO EMMA

Luigi Li-ora

Pro Puccio

Pro Puccio

Pro Puccio

Pro Puccio

Pro Puccio

Pro Puccio

Pro Puccio

Pro Puccio



Osservazione alla Variante al Regolamento Urbanistico, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 15 aprile 2016 presentata dal Partito della Rifondazione Comunista - circolo Peppino Impastato di Partinico



Al Presidente del Consiglio Comunale di Partinico

COPIA X UFF

Al Sindaco di Partinico

Al Responsabile del Settore Tecnico

(Handwritten signature)


OSSERVAZIONI EX ART. 3 LEGGE REGIONALE N. 71 DEL 27 DICEMBRE 1978

Dell'On. Valentina Palmieri, nata ad Alcamo (TP), il 20/07/1976, cod. fisc. PLMVNT76L60A176S, residente ad Alcamo (TP), in via Piemonte n. 2, ¹ del Prof. Aurelio Angelemi, nato a Catanzaro (CZ), il 25/09/1953, cod. fisc. NGLR1A53P250552A, residente a Monreale (PA), in via Altofonte n. 5, Villa Ciambra

AVVERSO

(Handwritten mark)

La deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Partinico (PA), n. 44 approvata il 15 settembre 2016, pubblicata all'albo pretorio in data 12 ottobre 2016, adottata ai sensi dell'art. 3 della l.r. 71/78, avente ad oggetto: "Variante urbanistica ordinaria e specifica da zona E.1 (per usi agricoli) a zona D.1.1 e zona E-1.1. oltre viabilità di servizio limitatamente all'ambito di intervento "Bosco" ricadente in catasto al foglio di mappa 106 e 98 diverse particelle", di cui se ne chiede l'annullamento in autotutela per i seguenti



I. VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

La deliberazione del Consiglio Comunale di Partinico n. 44 approvata il 15 settembre 2016, pubblicata all'albo pretorio in data 12 ottobre 2016, che ha modificato la destinazione urbanistica di un'area di circa 163.000 mq in c/da Bosco Falconeria, da zona agricola (zona E – usi agricoli) a zona industriale (zona D1 – insediamento di industrie insalubri di prima classe), ricadente in catasto ai fogli di mappa n. 106 e 98 diverse particelle è vizziata da numerose violazioni di legge. La variante urbanistica, come è noto, trova fonte in un protocollo d'intesa siglato tra la Distilleria Bertolino S.p.A. e il Comune di Partinico, che prevede anche la «delocalizzazione» dell'area industriale dal sito attuale di viale dei Platani a quello in contrada Bosco Falconeria, quasi al confine con i comuni di Alcamo e Balestrate.

La delibera del consiglio comunale di Partinico si pone in contrasto con numerose disposizioni di legge poiché:

- non ha rispettato l'obbligo della redazione dell'Elaborato Tecnico RIR, previsto per l'insediamento in luoghi frequentati dal pubblico (aree di danno). Esso riguarda gli impianti a rischio di incidente rilevante, relativo ad attività produttive classificate dal D. Lgs 34/99 e s.m.i., cosiddetta "Seveso Bis". La pianificazione territoriale in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ha come obiettivo la verifica e la ricerca della compatibilità tra l'urbanizzazione e la presenza degli stabilimenti stessi. La valutazione della compatibilità ambientale e territoriale, per quanto attiene gli strumenti

- urbanistici, deve necessariamente condurre alla predisposizione di opportune prescrizioni normative e cartografiche riguardanti le aree da sottoporre a specifica regolamentazione. L'individuazione e la disciplina di tali aree si fonda su una valutazione di compatibilità tra stabilimenti ed elementi territoriali e ambientali vulnerabili. In base alle norme di riferimento (direttiva 96/82/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 9 dicembre 1996, D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238, DM 9 maggio 2001), dunque, non si è rispettato l'obbligo della redazione dell'Elaborato Tecnico RIR, previsto per l'insediamento in luoghi frequentati dal pubblico (aree di danno).
- Non sono stati richiesti - prima della deliberazione del consiglio comunale di Partinico - i pareri di conformità ai Piani Territoriali di Coordinamento e i Piani Paesaggistici delle Province di Trapani e Palermo, in considerazione che l'area dove dovrebbe sorgere il nuovo impianto della Distilleria, si trova nei pressi della strada statale 113, al confine con i territori dei comuni di Balestrate (PA) e Alcamo (TP).
- Nella deliberazione del Consiglio Comunale di Partinico non si fa alcun cenno al rispetto dell'art. 14 del D.Lgs. 334/99 (attuazione italiana della direttiva "Seveso"), che prevede che gli enti territoriali appertino, *"le varianti ai piani territoriali di coordinamento provinciale e agli strumenti urbanistici"*, così da garantire il rispetto di opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali o luoghi frequentati dal pubblico. Il D.M. 09/05/2001 dà attuazione a tale articolo mediante la previsione di una verifica di compatibilità territoriale delle previsioni del piano regolatore (Prg) collocate nelle aree di danno e specifica il ruolo del piano territoriale di coordinamento e la contestuale assoggettazione alla VAS. Elementi che, nel caso, in esame sono clamorosamente assenti.
- Non ha rispettato quanto stabilito dal D. Lgs del 17 agosto 1999, n. 334, "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", specificatamente all'art. 23, (Consultazione della popolazione), sarebbe stato necessario prima di adottare la deliberazione di variante urbanistica far esprimere la "popolazione interessata", come indicato dal DPCM approvato dal Consiglio dei Ministri n. 39 del 16 febbraio 2007 "Aggiornamento delle Linee Guida per l'informazione della popolazione sul rischio industriale" ai sensi del decreto legislativo n. 334 del 1999 (cd. Seveso-ter). Le Linee guida intervengono sull'informazione alla popolazione sul rischio industriale, in applicazione della direttiva comunitaria 96/82 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. In tal modo, il documento stabilisce che i Comuni nella cui territorio insistono stabilimenti industriali che trattano sostanze considerate pericolose (caso *de quo*) sulla base di criteri definiti dalla direttiva, diano massimo coinvolgimento ai cittadini.
- Quanto si legge nella variante *"la Z.T.O. DI oltre ad essere insufficiente vedrebbe disattese le aspettative di altre iniziative ai fini industriali della Piccola e Media Impresa presente nel territorio"* viene smentito dalla Tav. U.3 (allegata alla stessa variante) che, nel rappresentare lo stato di attuazione della zona D1 del PRG, evidenzia ampia disponibilità di aree libere al suo interno. Ciò contrasta, secondo costante giurisprudenza, con l'art. 5 del DPR 447/98, secondo cui in caso di variante urbanistica per insediamenti produttivi la insufficienza delle aree di PRG *"deve essere accertata in modo oggettivo e rigoroso,*

laddove per insufficienza deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua in ordine all'insediamento da realizzare. Il concetto di sufficienza o insufficienza delle aree esistenti va verificato in relazione al progetto presentato, in relazione al quale esiste un margine di flessibilità e adattabilità di quest'ultimo, per inserirlo nel contesto risultante dallo strumento urbanistico, fermo restando che il parametro di riferimento è costituito dallo strumento vigente, il quale non può essere esso oggetto di modifiche per adeguarlo alle esigenze del proponente" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nr. 3593/2007, cit.). (il Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 27; id., sez. IV, 15 luglio 2011, nr. 4308; id., 25 giugno 2007, nr. 3593; id., 3 marzo 2006, nr. 1038).

2. MANCATA SOTTOPOSIZIONE A PROCEDURA AIA

In Italia entro il 2007 tutti gli impianti ricompresi nella direttiva europea 96/61/CE, sono stati sottoposti ad Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), e tra questi andava sottoposta anche la Distilleria Bertolino S.p.A. Attualmente, la Distilleria Bertolino S.p.A. dispone di un impianto che opera al di sopra di 50 megawatt di potenza, pertanto, andava e va sottoposta a procedura AIA per il rilascio delle autorizzazioni, di cui non dispone, quantomeno, dal 2012. L'impianto, invece, da cinque anni versa nell'ambiente rifiuti gassosi e liquidi senza alcun controllo e senza alcuna autorizzazione. La non conformità dell'impianto alla normativa avrebbe dovuto far sì che gli organi competenti: Assessorato Territorio e Ambiente; ARPA; ASL; Sindaco di Partinico, per le rispettive competenze istituzionali, si adoperassero per garantire la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente. Questi rischi rischiano di aumentare dalla nuova collocazione della struttura in un'area al confine dei comuni di Partinico, Alcamo e Balestrate.

3. IMPATTO AMBIENTALE DELLA MODIFICA AL PRG SULL'AREA DI CDA BOSCO FALCONERIA

L'area oggetto della modifica al PRG, circa 163.000 mq in c/da Bosco Falconeria, vedrebbe cambiata radicalmente la propria destinazione passando da zona agricola (zona E – usi agricoli) a zona industriale (zona D1 – insediamento di industrie insalubri di prima classe), in totale contrasto con la vocazione agricola del territorio.

La delocalizzazione della distilleria Bertolino nella zona di contrada Falconara avrebbe un altissimo impatto ambientale mettendo in ginocchio un'economia basata sull'agricolture e l'accoglienza di qualità. Difatti in quest'area continuano a fiorire numerose nuove attività economiche che operano nel settore agroalimentare del biologico, accanto ad aziende agricole tradizionali. Sono presenti fattorie, agriturismi e di varie strutture ricettive, come sale da ricevimento. Tutte queste attività verrebbero annichilite e messe in ginocchio, fino alla chiusura come conseguenza delle attività del nuovo impianto della azienda Bertolino.

A queste riserve, se ne aggiunge un'altra: infatti il governo regionale ha più volte manifestato la volontà di realizzare in Sicilia impianti ove bruciare rifiuti e dal momento che nel protocollo sottoscritto tra il Comune di Partinico e la Distilleria Bertolino è prevista la trasformazione del prodotto in energia, esiste il fondato timore che il sito possa essere utilizzato anche come termovalorizzatore dei rifiuti *low cost*.

Inoltre, dalla realizzazione del progetto di delocalizzazione non può escludersi che, nel lungo periodo, potrebbe derivarne nocumento per i bacini idrici dello Jato, situati non distanti dalla zona del pianificato intervento nell'ambito "Bosco" del tipo di industria insalubre, a causa di potenziali infiltrazioni nel sottosuolo di inquinanti ambientali, dai quali bacini la Città di Alcamo (e altre ancora, compresa l'area metropolitana di Palermo) si approvvigiona per fare fronte in parte preponderante ai propri fabbisogni di acqua potabile.

Infine, si rappresenta che l'area dove è attualmente presente la Distilleria Bertolino S.p.A., viale dei Platani, vedrebbe modificata la propria destinazione urbanistica da D2 in C1 (Zone residenziali soggette a lottizzazioni), con un conseguente avvaloramento patrimoniale per un'impresa che ha causato un ingente danno alla città ai suoi abitanti e all'ambiente, senza che né il protocollo d'intesa, né il D.A. 166 del 5 maggio 2016, né la deliberazione n. 44 del 15 settembre 2016 approvata dal Consiglio Comunale di Partinico, abbiano disposto nulla in merito alla stessa. Solo per fare un esempio: chi dovrà impegnarsi per la bonifica dell'area? Non è dato saperlo.

Alla luce delle predette considerazioni e di un'attenta analisi del territorio oggetto di variazione di destinazione, appare evidente che la modifica dell'area di circa 163.000 mq, in contrada Bosco Falconeria da zona agricola (E1) a zona industriale (D 1) è incompatibile con la vocazione del territorio e avrebbe effetti catastrofici.

4. VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL DPR 447/98 E DELL'ART. 14 DEL DPR 380/2001

La deliberazione CC n. 44 del 15 settembre 2016, pubblicata all'albo pretorio il 12 ottobre 2016, viola l'art. 14 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 (recepito in Sicilia con l.r. 16 dl 10/08/2016). Questo stabilisce che "il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico. previa deliberazione del consiglio comunale (...). La deroga del permesso di costruire (...) può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi..."

Nel caso *de quo*, appare evidente che non ricorrono i presupposti per consentire la costruzione in deroga agli strumenti urbanistici generali in quanto non si è in presenza "edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico": oltre che i limiti riportati nella norma citata.

Inoltre, il Consiglio di Stato con sentenza n. 1902/2014, ha precisato che il criterio interpretativo del **permesso di costruire in deroga** è quello di carattere restrittivo (*Consiglio di Stato, sez. IV, 13 luglio*

2011 n. 4234), in considerazione del fatto che le deroghe agli strumenti urbanistici si pongono come elementi dissonanti rispetto all'armonia ricercata nel concetto stesso di pianificazione e restano legittime fin quando non incidono su destinazioni di zona che attingono all'impostazione stessa del piano regolatore generale e ne costituiscono le norme direttrici.

5. ECCESSIVA ESTENSIONE DELL'AREA OGGETTO DI VARIANTE RISPETTO ALL'IMPIANTO DA DELOCALIZZARE

Dai dati del progetto di massima appare evidente la sproporzione tra l'area oggetto di variante urbanistica e il nuovo stabilimento da realizzare. Lo stesso prevede una superficie coperta di mq. 11.291 ed un volume mc. 105.232,00 a cui corrispondono, nel rispetto dei parametri di densità territoriale ($Dt = mc/mq$ 1,00) e fondiaria ($Df = mc/mq = 1,5$) della zona D1 del PRG, un lotto edificabile di mq. 70.154 in un'area omogenea estesa per mq. 105.232 comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (quest'ultima riducibile in relazione alla esistenza e monetizzazione delle aree urbanizzazione secondaria all'interno della zona D1). La variante urbanistica adottata, invece, prevede l'ampliamento della zona D.1 del PRG su area agricola per mq. 154.159, vale a dire con un *surplus* ingiustificato di oltre mq. 50.000,00. Ciò appare privo di ogni logica e non trova alcuna giustificazione nell'ambito del progetto dislocatorio, oltre che in palese violazione di legge.

6. VIOLAZIONE DEL DM N. 1 DEL 01/04/1968 "DISTANZE MINIME A PROTEZIONE DEL NASTRO STRADALE DA OSSERVARSI NELLA EDIFICAZIONE FUORI DEL PERIMETRO DEI CENTRI ABITATI, DI CUI ALL'ART. 19 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967, N. 765" E DELL'ART. 11 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG

La variante urbanistica adottata si pone in aperto contrasto con il D.M. n. 1 del 01/04/1968, in quanto propone una superficie agricola complessiva di mq. 163.369 suddivisa in due aree omogenee a diversa destinazione: a) mq. 154.159 in Zona Territoriale Omogenea D1.1 per industrie insalubri; b) mq. 9.210 in zona E.E1, che enuclea la Casa Colonna Romana sottoposta a tutela dal PRG vigente, oltre la viabilità di collegamento che si sviluppa a partire dal perimetro dell'area verso l'esterno.

La zona omogenea D1.1, di superficie di mq. 154.159, assunta nel progetto di massima quale superficie fondiaria, e perciò totalmente lotto edificabile, è in contrasto con l'art. 11 delle norme di attuazione del PRG, che prevede la sua costruzione tramite piano attuativo, ed al DM n. 1444/1968 che impone di destinare almeno il 10% dell'area ad usi di interesse generale, verde e parcheggi pubblici, opere che per gli art. 2 e 5.1 DPR 447/98 andrebbero realizzate contestualmente all'impianto con oneri a carico della ditta e cedute al Comune unitamente alle aree di sedime; oppure monetizzate e realizzate a cura dell'Ente.

7. ELUSIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA SUAP, IN VIOLAZIONE DELLE NORME DI SETTORE (DPR447/1998, 133/2008, 160/2010 E L.R.10/2000 ART.37 E L.R.5/2011)

Il progetto di massima del nuovo impianto, presentato in attuazione dell'art. 1 del protocollo d'intesa, trasmesso al Consiglio Comunale per l'approvazione, privo di titoli di proprietà, di qualsiasi istruttoria tecnica e dei pareri prescritti, ha conseguito una semplice ed irrituale presa d'atto (anziché l'approvazione prescritta nel protocollo) con deliberazione CC. N. 38 del 22.04.2013, che viene citata quale presupposto della delibera del consiglio comunale di Partinico n. 44 del 15 settembre 2016.

Invero, la procedura fin qui adottata contrasta in pieno con le prescrizioni di cui al DPR 447/98, il quale rende obbligatoria la procedura del SUAP per il progetto di delocalizzazione di attività produttive (art. 2 bis e art. 5; DPR 160/2000 art.8.1; L.r.10/2000 art. 37 u.c.), attraverso cui il progetto in variante avrebbe dovuto avere acquisito tutti i pareri necessari, compreso quello dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente in conferenza di servizio in seduta pubblica, al fine di consentire l'intervento dei soggetti portatori di interessi. Qualora l'esito della conferenza di servizi avesse comportato la variazione dello strumento urbanistico, sulla proposta di variante si sarebbe dovuto pronunciare definitivamente, entro sessanta giorni, il consiglio comunale tenuto conto delle osservazioni proposte e le opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.1150, (art. 5 DPR 447/98 ed art.37.6 L.r. 10/2000). In caso di approvazione del consiglio comunale, sarebbe stato rilasciato il permesso di costruire (ex art.15 del DPR 380/2001) contenente anche le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondarie previste in progetto (art. 2 del DPR 447/98, art. 16 del DPR 380/2001).

8. MANCANZA DI APPROVAZIONE VAS OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, LETT. A) E DELL'ALLEGATO IV, PUNTO 7 - PROGETTI DI INFRASTRUTTURE, LETT. G)

Il progetto di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale di Partinico n. 44 del 15/9/2016, avrebbe dovuto essere sottoposto a VAS obbligatoria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 2, lett. a) e dell'allegato IV, punto 7 – *Progetti di infrastrutture*, lett. g) [ovvero “*strade extraurbane secondarie*”, che secondo l'art. 3 del Codice della Strada sono quelle caratterizzate almeno da “*unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine*”, ed, infatti, tra gli interventi di cui al progetto di che trattasi, secondo l'*infra* richiamato D.A., sono previsti, quale “*opere di compensazioni territoriali-ambientali*” anche: “*L'adeguamento della viabilità di collegamento con la S.A. 113*”, nonché “*La nuova viabilità a servizio della zona DI che collega la strada comunale Quattro Vanelli con la strada Provinciale SP39, lungo la quale verranno poste i servizi idrici e fognari di cui sopra*”] del D.Lgs. N. 152/2006 e non già a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del citato art. 6, comma 3, come nella

specie, il cui procedimento è stato, invero, concluso dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (Autorità competente), con proprio Decreto Assessoriale N. 166/Gab. del 4/5/2016.

Il predetto decreto è già stata oggetto di un'interrogazione parlamentare da parte del Movimento Cinque Stelle regionale e, in particolare, al predetto assessorato è stato chiesto il ritiro in autotutela del Decreto Assessoriale N. 166/Gab. del 4/5/2016.

Inoltre, in data 21 dicembre 2016 le commissioni parlamentari III (Attività Produttive) e IV (Territorio e Ambiente), si riuniranno per discutere la risoluzione del Movimento Cinque Stelle, con cui si chiede il ritiro del Decreto Assessoriale N. 166/Gab. del 4/5/2016. Questo, come detto, presenta numerose violazioni di legge. Infatti, ha stabilito che:

“Art. 1: ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità e con l'osservanza di tutte le prescrizioni del parere n. 112 del 31/12/2015, reso dall'Unità di Staff 4/DRU. la Variante al P.R.G. proposta dal Comune di Partinico finalizzata alla delocalizzazione della Distilleria “Bertolino” mediante la modifica della classificazione dei terreni siti in c.da Bosco, in catasto al foglio n. Foglio n. 106, particelle nn. 5-7- 8-89-97-98-99-167-168-19-178-251-252-253-254-6 e112 foglio n. 98, particelle nn. 227-230-398- 400-416-454-455-461-695-215-216-429-430-466-526-527-528-529-531-549-550-551 da zona “E” di verde agricolo a z.t.o D1.1-zona per impianti industriali e artigianali, a Zona E1.1-zona di verde agricolo di tutela ed in minor parte a viabilità di servizio della Zona D1 è esclusa dalla valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo D.Lgs.

Art. 2: La variante relativa alla modifica della classificazione urbanistica da z.t.o. D.2 a z.t.o. C.1.1. dei terreni siti in viale dei Platani, in catasto al foglio n. 19 part. nn. 49, 63, 64, 89, 94, 104, 722, 723, 1507, 1585, 1586, 1587, 1588, 1599, 2428, 2429, 2430, 19 dovrà essere assoggettata a VAS unitamente al piano attuativo unitario, comprensivo oltre che dell'area destinata propriamente alla residenza anche delle aree previste per attrezzature, viabilità e parcheggi e della progettazione della viabilità a servizio del nuovo insediamento residenziale con lo scopo di rendere fruibili le previste attrezzature pubbliche anche da parte degli abitanti residenti nelle contermini zone P.E.E.P.

Art. 3: Il Comune di Partinico, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto all'Albo pretorio Comunale e sul proprio sito web. [...]”.

Stante che il richiamato D.A. prescrive che “Ambito c.da “Bosco”: L'attuazione dell'intervento è subordinata all'approvazione di un unico progetto da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ex art. 23 e seguenti del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i, che dovrà riguardare, oltre all'impianto della distilleria, le seguenti opere di compensazioni territoriali-ambientali, in esecuzione ed integrazione di quanto stabilito dal protocollo di intesa tra il Comune di Partinico e al Distilleria Bertolino SPA del

9/4/2013:[...], la variante urbanistica per come approvata con la citata Deliberazione di C.C. di Partinico N. 44 del 15/9/2016, appare mancante del presupposto fondamentale di tale valutazione di impatto ambientale, anche solo nella forma di preliminare suo “screening”, posto che sull'impatto ambientale

dell'intervento nel suo complesso avrebbe dovuto, in ogni caso, conformarsi detta variante urbanistica, non potendo essere viceversa.


Dunque, da quanto sopra esposto è evidente che il contenuto del Decreto Assessoriale N. 166/Gab. del 4/5/2016, è in aperto contrasto con le disposizioni normative, e poiché la deliberazione n. 44 del Consiglio Comunale di Partinico del 15/9/2016, è stata approvata sulla base di un atto prodromico assolutamente illegittimo, conseguentemente la stessa deve essere annullata in autotutela dallo stesso organo che l'ha approvata.

Pertanto, alla luce delle predette considerazioni, gli scrivente come sopra identificati

CHIEDONO

- Al Consiglio Comunale di Partinico, preso atto dell'infondatezza in fatto e in diritto, nonché delle evidenti e numerose violazioni di legge, di annullare in autotutela la deliberazione n. 44 approvata in data 15 settembre 2016, pubblicata all'albo pretorio il 12 ottobre 2016, adottata ai sensi dell'art. 3 della l.r. 71/78, avente ad oggetto la *“Variante urbanistica ordinaria e specifica da zona E.1 (per usi agricoli) a zona D.I.1 e zona E-I.1. oltre viabilità di servizio limitatamente all'ambito di intervento “Bosco” ricadente in catasto al foglio di mappa 106 e 98 diverse particelle”*.
 - Salvo ogni altro diritto.
- Alcamo, li 20 dicembre 2016

On. Valentina Palmeri



Prof. Angela Angelini

Vip

